

## **Inquinamento ambientale: la Cassazione riempie di contenuti la nuova fattispecie incriminatrice**

di *Enrico Di Fiorino* e *Francesca Procopio*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE TERZA, 3 NOVEMBRE 2016 (UD. 21 SETTEMBRE 2016), N. 46170

AMOROSO *Presidente* – RAMACCI *Relatore*

**Sommario** 1. Premessa – 2. La vicenda in esame – 3. Il requisito dell’abusività – 4. L’oggetto materiale del reato – 5. I concetti di compromissione o deterioramento – 6. Significatività e misurabilità – 7. Conclusioni

### **1. Premessa**

La Suprema Corte, con la sentenza n. 46170 del 3 novembre 2016 qui annotata, si è pronunciata per la prima volta sul nuovo delitto di inquinamento ambientale, previsto dall’art. 452 *bis* c.p.<sup>1</sup>.

Tale fattispecie incriminatrice rappresenta una figura totalmente inedita, introdotta nel Codice Rocco dalla legge n. 68/2015, con la quale il legislatore ha inserito nel codice penale il titolo VI *bis*, contenente i delitti ambientali, nonché altre disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale<sup>2</sup>.

Sul piano sistematico, il delitto in esame si aggiunge alle ipotesi contravvenzionali che ruotano intorno al superamento di valori tabellari (si vedano gli artt. 137, comma 5 e 279, comma 2 D.Lgs. n. 152/2006) o all’esercizio di attività senza autorizzazione

---

<sup>1</sup> L’art. 452 *bis* c.p., rubricato “Inquinamento ambientale”, prevede che:

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

<sup>2</sup> Per alcuni commenti si segnalano C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Giappichelli, 2015; AA.VV., *Nuovi delitti ambientali (l. 22 maggio 2015, n. 68)*, Giuffrè, 2015; L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 marzo 2015 n. 68*, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 2015; Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Settore penale, a cura di P. MOLINO, *Relazione N. III/04/2015 sulla Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”*, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), 2015.

(ad esempio, art. 256 D.Lgs. n. 152/2006), e si caratterizza per essere reato di danno per il bene ambiente, diversamente dalle tradizionali ipotesi contravvenzionali di mero pericolo astratto per l'interesse tutelato<sup>3</sup>.

## 2. La vicenda in esame

Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte ha ad oggetto l'attuazione di un progetto di bonifica dei fondali dei moli Fornelli e Garibaldi del porto della Spezia, dove la ditta incaricata delle operazioni di dragaggio aveva omesso di osservare le prescrizioni progettuali che prevedevano misure volte a limitare l'intorbidimento e la contaminazione delle acque circostanti.

In conseguenza del mancato rispetto delle previsioni contenute nel progetto, durante i lavori *“veniva sversata al di fuori delle panne una considerevole quantità di fango, registrandosi, quindi, elementi di torbidità estremamente elevati e superiori al consentito”*, ed in particolare, nell'area da bonificare veniva rilevata la presenza *“di sedimenti fino a 100 cm. che denotano una significativa contaminazione di metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici”*.

Per tale ragione, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale della Spezia, ipotizzando l'integrazione del delitto di inquinamento ambientale, in data 29 dicembre 2015 emetteva un decreto di sequestro preventivo del cantiere e di una porzione di fondale. Il progettista e direttore dei lavori della ditta impugnava il provvedimento cautelare reale dinanzi al Tribunale del Riesame della Spezia che, pur ritenendo astrattamente configurabile la fattispecie di inquinamento ambientale, escludeva che vi fosse un deterioramento significativo delle acque, e dunque disponeva l'annullamento della misura.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica procedente. I Giudici di legittimità, nel ritenere fondata l'impugnazione, offrono importanti indicazioni ermeneutiche per la corretta interpretazione ed applicazione della norma, definendo i requisiti essenziali della fattispecie incriminatrice – la cui formulazione è stata censurata dai commentatori sin dalla sua introduzione per l'eccessiva genericità ed indeterminatezza che la caratterizza<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Sulla collocazione del nuovo art. 452 *bis* c.p., si rimanda a C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, 2016, p. 240.

<sup>4</sup> Sul punto, si veda Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Settore penale, a cura di P. MOLINO, *Relazione N. III/04/2015*, cit., pp. 9 ss., che, con riferimento alla scelta legislativa di introdurre l'avverbio *“abusivamente”* per connotare la condotta tipica del delitto di inquinamento ambientale, rilevava come *“sarà interessante verificare se la formulazione della disposizione rispetti gli insegnamenti dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 5 del 13 gennaio 2004) in tema di ‘determinatezza’ della incriminazione penale”*. Nello stesso senso, si veda P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, 2015, pp. 84 ss.; M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, Giappichelli, 2016, pp. 46 ss..

### 3. Il requisito dell'abusività

In primo luogo, la Suprema Corte affronta la nozione di condotta abusiva, presupposto del delitto di inquinamento ambientale. Invero, affinché il delitto possa dirsi integrato, il dato letterale dell'art. 452 *bis* richiede che la condotta tipica sia compiuta “abusivamente”.

Trattasi di una clausola di illiceità speciale<sup>5</sup>, con cui il legislatore ha inteso delimitare le situazioni astrattamente idonee ad integrare il disvalore penale dell'inosservanza del precetto, esigendo che le singole condotte inquinanti siano *contra ius*. Nella sentenza in commento la Suprema Corte, sulla scorta dell'elaborazione dottrinale sul tema<sup>6</sup>, ha chiarito che si avrà dunque attività abusiva laddove questa si ponga in violazione di disposizioni legislative (statali o regionali) o amministrative che siano previste non soltanto a tutela dell'ambiente, ma anche a presidio di beni giuridici diversi, purché collegati alla tutela ambientale e ad essa contigui.

Nell'introdurre il concetto di abusività della condotta nel dato letterale della norma, il legislatore si è posto in linea con quanto disposto dalla Direttiva 2008/99/CE che, all'art. 3, prevede che ciascuno Stato membro attribuisca rilevanza penale alle attività di natura illecita<sup>7</sup> “che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora”.

Alla luce della consolidata interpretazione giurisprudenziale formatasi sul concetto di abusività in materia di traffico illecito di rifiuti – punito dall'art. 260 D.Lgs. n. 152/2006 – la Corte, richiamando una precedente pronuncia, ha inoltre precisato che il carattere abusivo della condotta sussiste “qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli

<sup>5</sup> Sulla natura di clausola di illiceità speciale dell'avverbio “abusivamente”, si veda P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 87-88. Altra dottrina ritiene invece che la clausola in esame abbia natura di clausola di illiceità espressa: si veda C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2016, p. 3. Sulla differenza tra i due tipi di clausola, si veda D. PULITANÒ, *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, p. 65 ss..

<sup>6</sup> Sul punto, si vedano C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., pp. 5 ss.; P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 87-88; L. LA SPINA, *Il delitto di inquinamento ambientale doloso*, in *Il nuovo diritto penale ambientale* (a cura di A. MANNA), Dike Giuridica, 2016, pp. 52-53.

<sup>7</sup> L'art. 2 della Direttiva citata, di natura definitoria, precisa che “ai fini della presente direttiva s'intende per a) illecito ciò che viola: i) gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati all'allegato A; ovvero ii) in relazione ad attività previste dal trattato Euratom, gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato Euratom ed elencati all'allegato B; ovvero iii) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dia attuazione alla legislazione comunitaria di cui ai punti i) o ii)”.

*autorizzati*”<sup>8</sup>. Pertanto, secondo la nozione di “abusivamente” delineata dalla Suprema Corte, verrà ravvisato il carattere dell’abusività non soltanto nei casi in cui l’attività sia svolta *sine titulo* (situazione cui vanno equiparate le ipotesi in cui l’attività si svolga in costanza di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime), ma anche in tutti i casi in cui la condotta si ponga in violazione delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo od in contrasto con le disposizioni, procedurali e sostanziali, che regolano la materia<sup>9</sup>.

Nel delineare il concetto di abusività, i Giudici di legittimità non hanno invece contemplato l’inosservanza dei principi generali che governano la materia ambientale, quali i principi di prevenzione, di precauzione e di sviluppo sostenibile di cui agli artt. 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* D.Lgs. n. 152/2006, motivo per cui la loro violazione non determinerebbe *ex se* la rilevanza penale dell’attività laddove questa sia autorizzata e si svolga nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Cass. pen., sez. III, n. 21030/15; conforme, Cass. pen., sez. III, n. 44449/13. In dottrina, si veda L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 marzo 2015 n. 68*, cit., il quale osserva come sia “evidente che la mera disponibilità di un titolo abilitativo, ora, come in precedenza, non potrà rendere lecite determinate condotte, non soltanto perché certi eventi, specie se di rilievo, sono quasi sempre il risultato di una non corretta osservanza di disposizioni prescrittive contenute nelle stesse autorizzazioni, ma anche perché resta sempre al giudice penale la possibilità di valutare la validità e l’efficacia dell’atto autorizzatorio secondo principi, ormai consolidati e frequentemente applicati proprio con riferimento ai reati ambientali”.

<sup>9</sup> Così P. FIMIANI, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., p. 86. In giurisprudenza, benché in materia edilizia ed urbanistica, si vedano Cass. pen., sez. un., n. 3/87 e n. 5115/01, con le quali i Giudici di legittimità hanno osservato che le fattispecie criminose di settore possono essere integrate anche in presenza di un titolo formalmente valido, laddove la condotta, nella sostanza, violi la normativa che regola la materia. Il reato potrà infatti consumarsi “sia per la mancanza dell’autorizzazione sia per contrasto con le prescrizioni di legge o di piano dell’attività materiale o giuridica realizzata, restando irrilevante l’avvenuto rilascio di un provvedimento autorizzativo”.

<sup>10</sup> Sul punto, P. FIMIANI, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., p. 87. Di diverso avviso è G. AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 2016, il quale ritiene che il non considerare rilevanti, al fine di individuare il carattere abusivo della condotta, i principi generali che governano la materia ambientale, impedirebbe la punibilità di condotte che, pur formalmente lecite, possono rivelarsi in concreto inquinanti. Analogamente, L. RAMACCI, *Il “nuovo” art. 260 del D.Lgs. n.152/2006, vecchie e nuove questioni*, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, n. 3, p. 173, il quale osserva che il requisito dell’abusività “potrebbe ritenersi configurabile [...] anche nel caso in cui non vengano osservati principi generali stabiliti dalla legge o da altre disposizioni normative”. Tuttavia, come è stato correttamente osservato in dottrina (si veda C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, cit., p. 3) tale tesi legittimerebbe un arbitrio giudiziale inconciliabile con il principio di separazione dei poteri, in quanto il Giudice si troverebbe ad avere il potere di superare prescrizioni legislative o amministrative per favorire il bene ambiente in un bilanciamento di interessi invero non spettante alla funzione giurisdizionale.

Da ultimo, si osserva che nella sentenza qui in commento la Suprema Corte sottolinea che, come già autorevolmente precisato in precedenti pronunce<sup>11</sup>, l'utilizzo del termine “*abusivamente*” nel dettato legislativo penale non si pone in contrasto con il principio costituzionale di determinatezza di cui all'art. 25, comma 2 Cost.. A tale conclusione i Giudici di legittimità pervengono sulla scorta degli insegnamenti della Corte costituzionale<sup>12</sup>, secondo cui è legittimo l'utilizzo nelle norme incriminatrici di formule elastiche, purché queste siano valutate nel più ampio contesto della fattispecie e dunque interpretate unitamente agli altri elementi costitutivi che la compongono, al fine di verificare che, in concreto, tali formule non si pongano in concreto in contrasto con il principio di determinatezza.

#### 4. L'oggetto materiale del reato

L'art. 452 *bis* c.p. richiede che l'alterazione abbia ad oggetto le acque o l'aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure – a maggior ragione – un ecosistema, la biodiversità, anche agraria, la flora o la fauna.

Curiosamente, il criterio quantitativo (“*porzioni estese*”) o qualitativo (“*porzioni significative*”), con cui si è voluto escludere la rilevanza penale di condotte di scarso rilievo fattuale, non è stato riferito dal legislatore alle acque e all'aria.

Secondo la Corte, tale differenziazione, riconducibile alla minor agevole individuabilità che caratterizza le acque e l'aria, non esclude che anche con riferimento a queste ultime la compromissione o il deterioramento ricadano su estensioni non esigue: “*l'estensione e l'intensità del fenomeno produttivo di inquinamento ha comunque una sua incidenza, difficilmente potendosi definire 'significativo' quello di minimo rilievo, pur considerandone la più accentuata diffusività nell'aria e nell'acqua rispetto a ciò che avviene sul suolo e nel sottosuolo*”.

A ben vedere, sarebbe quindi stata sufficiente la significatività dell'alterazione al fine di delimitare l'area di tipicità della nuova fattispecie, che invece si mostra nella sua tautologicità (significativa alterazione di una porzione significativa). Allo stesso modo, appare sovrabbondante l'oggetto delineato al punto n. 2: l'ecosistema e, a seguire, la biodiversità, anche agraria, la flora o la fauna. Insomma, l'ecosistema nella sua interezza o in alcune sue parti<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> *Ex multis*, si vedano Cass. pen., sez. III, n. 18669/15; Cass. pen., n. 44449/13, cit.

<sup>12</sup> Così Corte Cost., n. 171/14, in cui il Giudice delle Leggi afferma che il principio di determinatezza non esclude di per sé l'ammissibilità di formule elastiche. Più nel dettaglio, Corte costituzionale, n. 5/04, secondo cui “*l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale di espressioni sommarie [...] di clausole generali o concetti 'elastici', non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento, mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato*”.

<sup>13</sup> In questo senso, C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 240.

## 5. I concetti di compromissione o deterioramento

La Suprema Corte dedica ampio spazio, nella parte motivazionale, all'esegesi dei concetti di compromissione e deterioramento, quali risultati della condotta materiale dell'agente. Certamente, il discrimine tra i due termini non è dei più agevoli.

Al fine di individuare il significato concreto da attribuire ai due concetti, tra loro ritenuti alternativi dal legislatore<sup>14</sup>, non assumerebbe alcun rilievo la denominazione di “*inquinamento ambientale*” attribuita al delitto *de quo*, la quale “*evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado dell'originario assetto dell'ambiente*”.

Allo stesso modo, di scarsa utilità appare la definizione di inquinamento contenuta nell'art. 5, comma 1, lettera i) *ter*, D.lgs. n. 152/2006<sup>15</sup>, essendo questa stata fornita per un'applicazione all'interno del solo Testo Unico e dunque inidonea a distinguere le varie ipotesi penalmente rilevanti. Tale nozione, quindi, pur rappresentando un canone interpretativo utile per valutare ogni alterazione peggiorativa dell'ambiente, non può rilevare ai fini di una fattispecie incriminatrice che mira a definire il momento in cui la condotta assume le connotazioni proprie del delitto di inquinamento.

Infine, a delineare i concetti in esame non soccorre nemmeno il riferimento ad un “*deterioramento significativo e misurabile*” contenuto nella definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 del citato decreto<sup>16</sup>, il quale riveste – del resto – la

<sup>14</sup> Nonostante la presenza – nella previsione legislativa – della disgiuntiva “o”, è stato osservato come non possa escludersi un significato dei due lemmi identico – interpretando l'espressione come un'endiadi – o quanto meno largamente sovrapponibile, il cui nucleo comune sarebbe individuabile in quella situazione fattuale risultante da una condotta che ha determinato un danno all'ambiente (Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Settore penale, a cura di P. MOLINO, *Relazione N. III/04/2015*, cit., p. 5).

<sup>15</sup> Secondo la disposizione citata, ai fini del D.Lgs. n. 152/06 si intende per “*inquinamento*” “*l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi*”.

<sup>16</sup> L'art. 300 D.Lgs. n. 152/2006, rubricato “Danno ambientale”, prevede che “*È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.*

*Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:*

*a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;*

*b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:*



differente funzione di garantire una tutela risarcitoria, e quindi civilistica, a fronte di ogni danno ambientale<sup>17</sup>.

Ciò precisato, la Corte, dopo aver evidenziato come i due termini indichino “fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema”, precisa che la “compromissione” indica “una condizione di rischio e pericolo” che, incidendo “sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema”, può essere definita di “squilibrio funzionale”. Il “deterioramento”, invece, implicherebbe uno “squilibrio strutturale”, caratterizzato “da un decadimento di stato o di qualità” delle risorse.

In ogni caso, prendendo le distanze da quanto sostenuto dal Tribunale locale, la Suprema Corte evidenzia come l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante<sup>18</sup> non possa assumer alcun rilievo nell’escludere l’illiceità penale della condotta, ravvisando piuttosto in tale circostanza un elemento di differenziazione tra il delitto *de quo* e quello, più severamente punito, di disastro ambientale, previsto dal successivo art. 452 *quater* c.p..

## 6. Significatività e misurabilità

Come già evidenziato, la compromissione o il deterioramento devono essere significativi e misurabili, elemento che – osserva la Corte – eleva “in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore

---

1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;

2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE ;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente”.

<sup>17</sup> Per tali considerazioni si rimanda a L. LA SPINA, *Il delitto di inquinamento ambientale doloso*, in *Il nuovo diritto penale ambientale* (a cura di A. MANNA), cit., p. 50 e C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 241, il quale precisa che “l’inquinamento ambientale ha (ed è bene che abbia) una sua peculiare connotazione penalistica, che lo distingue dalla definizione generale e da quella del danno civilistico che consegue ad ogni fatto ingiusto che causi un danno ambientale”, in quanto destinato a sanzionare le sole condotte di contaminazione connotate da un particolare grado di offensività.

<sup>18</sup> Si veda G. AMENDOLA, *Il diritto penale dell’ambiente*, EPC Editore, 2016, p. 318, ad avviso del quale la norma richiede un peggioramento, anche se non irreversibile, della situazione ambientale esistente, potendosi poi tradurre in una compromissione, che comporta effetti negativi gravi duraturi nel tempo, o in un deterioramento, che invece implicherebbe un pregiudizio tendenzialmente minore.

*rilievo*”. Come era immaginabile, gli aggettivi utilizzati dal legislatore sono stati oggetto di svariate interpretazioni da parte della dottrina<sup>19</sup>.

Nelle parole dei Giudici di legittimità, l’alterazione dell’ambiente, che pure non deve essere irreversibile come nel più grave delitto di disastro, dovrà risultare “*significativa*”, ossia denotata di incisività e rilevanza, e “*misurabile*”, ovvero quantitativamente apprezzabile o comunque oggettivamente rilevabile.

La significatività, quindi, richiederebbe che si tratti di fenomeni di inquinamento seri, da valutarsi – prescindendo da criteri cronologici fissi o soglie temporali – sia da un punto di vista temporale che in relazione alla gravità dell’offesa<sup>20</sup>.

Quanto alla misurabilità, la sentenza si limita a constatare l’assenza di espliciti richiami o rinvii ai limiti imposti dalla disciplina di settore, motivo per cui questi ultimi non potranno essere considerati un “*vincolo assoluto*” ma solo “*un utile riferimento nel caso in cui possano fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio*”<sup>21</sup>.

Il superamento di eventuali valori-soglia di settore non potrà quindi essere *ex se* determinante nella valutazione del giudice: pur essendo misurabili, gli stessi non sono certamente significativi di un danno per l’ambiente (richiesto dalla fattispecie in esame), ma al più di un pericolo astratto per il bene tutelato.

In definitiva, ciò che la Suprema Corte richiede è quindi una valutazione globale, non limitata ai soli effetti irreversibili, e per la quale – in ragione della complessità degli accertamenti richiesti – appare irrinunciabile il ricorso all’ausilio della perizia tecnica.

## 7. Conclusioni

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha certamente affrontato con chiarezza alcune importanti questioni ermeneutiche, colmando quella scarsa determinatezza che caratterizza la nuova fattispecie di inquinamento ambientale.

La pronuncia, certamente, conferma ancora una volta la centralità che – nel diritto penale ambientale – assume la giurisprudenza nell’imprescindibile opera di definizione e delimitazione di concetti normativi scarsamente determinati<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Si vedano C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 247 e Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Settore penale, a cura di P. MOLINO, *Relazione N. III/04/2015*, cit., p. 5.

<sup>20</sup> In questo senso, in uno dei primi commenti a questa sentenza, C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, cit..

<sup>21</sup> Rileva G. AMENDOLA, *Il diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 318, nt. 26, che eventuali parametri normativi possano essere “*utilizzati come criteri utili, anche se certamente non determinanti ed esclusivi, per valutare se una situazione di danno ambientale rilevante integri o meno la fattispecie in esame*”.

<sup>22</sup> Sulla centralità dell’intervento in materia si veda C. RUGA RIVA, a cura di M. PELISSERO, *Reati contro l’ambiente e il territorio*, in AA.VV., a cura di F. PALAZZO-C.E. PALIERO, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Giappichelli, 2013, p. 4.



Allo stesso modo, la sentenza lascia presagire il ruolo decisivo che andranno a rivestire, al fine di accertare se vi sia stata un'alterazione ed in quale misura, i periti ed i consulenti tecnici<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> In questo senso, C. MELZI D'ERIL e G. ROTA, *Inquinamento ambientale, anche il danno reversibile è reato*, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 2016; G. AMENDOLA, *Il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 318, il quale, rilevando come una tale valutazione tecnica contrasti con i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, ritiene che in una prima approssimazione si possa arrivare a configurare il delitto di inquinamento ambientale – attraverso la valorizzazione della giurisprudenza in materia di danneggiamento – “*tutte le volte nelle quali si verifichi un danneggiamento dei beni ambientali elencati nella norma con una alterazione significativa, anche solo temporanea e tale da non assumere le caratteristiche dell'evento irreversibile, [...] ma da chiedere un intervento ripristinatorio*”.